



Regolamento Azienda Acqua Potabile



Indice

1.	DEFINIZIONI	4
2.	BASI LEGALI	4
2.1	Leggi e ordinanze	4
2.2	Direttive della SSIGA.....	5
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1	Costituzione.....	5
Art. 2	Scopo e campo di applicazione	5
Art. 3	Basi giuridiche	5
Art. 4	Organizzazione.....	5
Art. 5	Competenze del Consiglio comunale (CC)	5
Art. 6	Competenze del Municipio	6
Art. 7	Compiti della Direzione.....	6
Art. 8	Contabilità dell'Azienda	6
Art. 9	Proventi	6
Art. 10	Zona di distribuzione	6
Art. 11	Compiti dell'Azienda	7
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	7
Art. 12	Piano generale acquedotto (art. 5 LApprl)	7
Art. 13	Rete di distribuzione	7
Art. 14	Condotte principali.....	7
Art. 15	Condotte di distribuzione	7
Art. 16	Costruzione	7
Art. 17	Idranti	7
Art. 18	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche.....	8
Art. 19	Messa a terra	8
5.	ALLACCIAMENTI	8
Art. 20	Domanda di allacciamento	8
Art. 21	Rifiuto di allacciamento.....	8
Art. 22	Tracciato e caratteristiche.....	8
Art. 23	Condizioni tecniche	8
Art. 24	Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	9
Art. 25	Realizzazione delle condotte di allacciamento.....	9
Art. 26	Proprietà dell'allacciamento	9
Art. 27	Proprietà della dorsale.....	10
Art. 28	Sostituzione allacciamento e dorsale.....	10
Art. 29	Manutenzione allacciamento e dorsale.....	10
Art. 30	Modalità di intervento.....	10
Art. 31	Messa fuori esercizio	10
6.	INSTALLAZIONI INTERNE	11
Art. 32	Esecuzione	11
Art. 33	Prescrizioni tecniche.....	11
Art. 34	Collaudo	11
Art. 35	Obblighi del titolare dell'allacciamento	11
Art. 36	Pericolo di gelo	11
Art. 37	Dovere di informazione	11
Art. 38	Controlli	12
Art. 39	Responsabilità	12
Art. 40	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	12
7.	FORNITURA DELL'ACQUA	12
Art. 41	Principi	12
Art. 42	Obbligo di prelievo.....	13
Art. 43	Limitazione della fornitura.....	13
Art. 44	Esclusione di responsabilità.....	13



Art. 45	Divieto di cessione dell'acqua.....	13
Art. 46	Prelievo abusivo	13
Art. 47	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri.....	14
Art. 48	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	14
Art. 49	Disdetta dell'abbonamento	14
Art. 50	Ripristino dell'abbonamento.....	14
Art. 51	Limitazione di portata per installazioni speciali	14
Art. 52	Piscine e fontane	14
Art. 53	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	15
Art. 54	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	15
8.	APPARECCHI DI MISURA.....	15
Art. 55	Misura e lettura.....	15
Art. 56	Proprietà, manutenzione ed utilizzo in caso di trasformazioni di edifici	15
Art. 57	Ubicazione.....	15
Art. 58	Responsabilità	15
Art. 59	Prescrizioni tecniche.....	15
Art. 60	Contestazioni.....	16
Art. 61	Disfunzioni.....	16
Art. 62	Sotto-contatori	16
9.	FINANZIAMENTO	16
Art. 63	Autonomia finanziaria	16
Art. 64	Determinazione delle tasse	16
Art. 65	Spese per le condotte principali e di distribuzione	16
10.	COSTI ALLACCIAMENTO	17
Art. 66	Allacciamento	17
Art. 67	Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento	17
Art. 68	Limiti minimi e massimi della tassa di allacciamento.....	17
Art. 69	Costi di posa.....	17
Art. 70	Spese di collaudo	17
11.	TASSE	18
Art. 71	Tassa di utilizzazione.....	18
Art. 72	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	20
Art. 73	Incasso ed esecuzione	20
12.	CAUZIONI	21
Art. 74	In generale	21
Art. 75	Importo e genere della cauzione.....	21
Art. 76	Inadempienza.....	21
Art. 77	Restituzione.....	21
Art. 78	Acquisizione cauzioni	21
13.	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	21
Art. 79	Contravvenzioni.....	21
Art. 80	Contestazioni e procedure.....	22
14.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 81	Entrata in vigore	22



1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola è il titolare dell'allacciamento;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo. Nel caso di compravendite per stabilire la proprietà del fondo fa stato la data d'iscrizione a registro fondiario;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità;
Azienda	AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune di Capriasca;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte d'allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione, eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
AAT	Associazione Acquedotti Ticinesi
CCS	Codice Civile Svizzero
LOC	Legge organica comunale
LMSP	Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
LLI	Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura
LEF	Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (lista non esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
- Ordinanza sui materiali e gli oggetti;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc);
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc);
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri).



2.2 Direttive della SSIGA

- direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

¹L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza del Consiglio comunale.

²Il Municipio amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

Gli acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.

²L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra Azienda, titolari dell'allacciamento, abbonati e utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, su richiesta, un esemplare del presente e delle tariffe (pure consultabili sul sito del Comune).

Art. 4 Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Direzione.

Art. 5 Competenze del Consiglio comunale (CC)

Il Consiglio comunale:

- a) adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) approva le tariffe e le tasse;
- c) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) autorizza le spese d'investimento e approva i relativi progetti;
- e) nomina la Commissione di revisione;
- f) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- g) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.



Art. 6 Competenze del Municipio

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

²Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda ed al suo miglioramento.

³Inoltre:

- a) presenta al CC il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al CC la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento ed eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al CC;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) delibera in tema di commesse pubbliche;
- h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- l) designa il Direttore dell'Azienda.

Art. 7 Compiti della Direzione

La Direzione su mandato del Municipio gestisce l'Azienda, ed in particolare:

- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- b) preavvisa le tariffe e le tasse;
- c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.
- d) gestisce il personale impiegato.

Art. 8 Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato (art. 151 e ss. LOC).

Art. 9 Proventi

¹L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.

²L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.

³La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Art. 10 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

³Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.



Art. 11 Compiti dell'Azienda

¹L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴L'Azienda provvede in particolare ad:

- a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati i casi di cui agli artt. 41 e 43).

⁵L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari dell'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12 Piano generale acquedotto (art. 5 LAppri)

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 13 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti.

Art. 14 Condotte principali

¹Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 16 Costruzione

¹L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 17 Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della LLI:

- a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) incarica l'Azienda della posa degli idranti.



²L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 18 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione, fermo restando l'obbligo di coinvolgere l'Azienda. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 79.

Art. 19 Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 20 Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda tramite l'apposito formulario disponibile anche sul sito internet del Comune.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21 Rifiuto di allacciamento

¹L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda (concessione AAT).

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono concordati tra il richiedente e l'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23 Condizioni tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.



²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 24 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 CCS, a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo, previo preavviso, di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 25 Realizzazione delle condotte di allacciamento

¹L'allacciamento fino al passaggio murale compreso (area pubblica), può essere realizzato dall'Azienda, o essere delegato da quest'ultima ad installatori concessionari autorizzati dall'AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

²Il proprietario del fondo può richiedere l'esecuzione dell'allacciamento dello stabile (area privata) all'Azienda, oppure ad installatori concessionari autorizzati dall'AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Art. 26 Proprietà dell'allacciamento

¹Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento.



Art. 27 Proprietà della dorsale

¹La parte della dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

²La parte rimanente appartiene ai titolari della dorsale.

Art. 28 Sostituzione allacciamento e dorsale

¹L'Azienda può sostituire, a proprie spese, parti dell'allacciamento o della dorsale su area pubblica in caso di interesse pubblico rilevante.

²La sostituzione di parti dell'allacciamento o della dorsale su area pubblica da parte dei titolari sottostà ad autorizzazione da parte dell'Azienda. Tutti i costi sono a carico dei titolari.

³L'Azienda può imporre al titolare di un allacciamento o di una dorsale la sua sostituzione parziale o completa sia su area pubblica, sia su area privata ed in particolare nei casi seguenti:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà condotte dell'allacciamento o della dorsale;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- f) altri motivi di ordine tecnico.

Tutti i costi sono a carico del titolare.

Art. 29 Manutenzione allacciamento e dorsale

¹L'Azienda si occupa e si assume le spese della manutenzione di parti dell'allacciamento o della dorsale su area pubblica nel caso di perdite d'acqua. Qualora le perdite dovessero persistere si rimanda all'articolo 28.

²Il titolare dell'allacciamento o della dorsale è responsabile della manutenzione su area privata. I costi sono a suo carico.

Art. 30 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per manutenzioni o sostituzioni parziali o complete dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 31 Messa fuori esercizio

¹Il titolare dell'allacciamento provvede a proprie spese e previa autorizzazione da parte dell'Azienda, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

²L'Azienda, previo preavviso, può sostituirsi al titolare ed effettuare la messa fuori esercizio dell'allacciamento in caso di rifiuto di pagamento della tassa d'utilizzazione o in caso di infrazioni del seguente regolamento. Tutti i costi saranno posti a carico del titolare.



6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 32 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 33 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Ogni installazione interna necessita di un riduttore di pressione.

⁴Ogni installazione interna necessita di un filtro in entrata.

⁵Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34 Collaudo

¹L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore e dei relativi sigilli, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono incluse nella tassa d'allacciamento.

Art. 35 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 36 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 37 Dovere di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.



²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

³Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 38 Controlli

¹L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 39 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento è responsabile per gli atti dei suoi inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 40 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 41 Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.



Art. 42 Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 43 Limitazione della fornitura

¹L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

²L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 44 Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 43 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 46 Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste dall'art. 79 del presente regolamento.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.



Art. 47 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

²L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, previa posa da parte sua di un disgiuntore.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 48 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione.

Art. 49 Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 48 cpv. 2.

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 50 Ripristino dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con cinque giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 51 Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 52 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.



Art. 53 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.

²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 54 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 55 Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato unicamente con il contatore messo a disposizione dall'Azienda.

²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 56 Proprietà, manutenzione ed utilizzo in caso di trasformazioni di edifici

¹La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

²In caso di trasformazione di edifici, l'Azienda ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio di misura esistente (in particolare quando la batteria non viene toccata dai lavori), o di procedere alla rimozione dello stesso.

³Qualora venga rimosso, durante i lavori verrà applicata la tassa di allacciamento di cantiere, proporzionata in base all'allacciamento finale previsto ed al termine dei lavori verrà nuovamente posato il contatore.

Art. 57 Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 58 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore rompendo i sigilli.

Art. 59 Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

²In caso di inosservanza si applica l'art. 34 cpv. 2.



Art. 60 Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con diverse portate, rimanessero nel limite di tolleranza consentito dal fabbricante, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione o dalla sostituzione dell'apparecchio.

Art. 61 Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 62 Sotto-contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

9. FINANZIAMENTO

Art. 63 Autonomia finanziaria

¹L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- a) tasse di allacciamento (vedi art. 68);
- b) tasse di utilizzazione (vedi art. 71);
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 64 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti nel presente regolamento.

Art. 65 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.



10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 66 Allacciamento

¹I costi d'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) le spese di collaudo e la posa del contatore.

²Tutti i costi dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 67 Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 68 Limiti minimi e massimi della tassa di allacciamento

La tassa di allacciamento (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue fissate dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della tabella seguente e dal diametro della condotta posata. Tasse d'allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione se comprovate e dedotte in caso d'interventi di trasformazione o di riattazione.

Tabella: Tasse di allacciamento, calcolata tramite il diametro dell'allacciamento

Condotta in FE (") pollici	Condotta in PE (mm)	Diametro interno (mm)	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
≤1	≤32	<30	1'000.00	1'500.00
1 ¼	40	31-40	1'500.00	2'000.00
1 ½	50	41-50	2'000.00	2'500.00
2	63	51-60	2'500.00	3'500.00
≥2 ½	≥75	>60	3'000.00	5'000.00

Art. 69 Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70 Spese di collaudo

Le spese di collaudo e di posa del contatore sono incluse nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati separatamente.



11. TASSE

Art. 71 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a) per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, da una tassa di consumo e da una tassa per il noleggio del contatore (vedi lett. a);
- b) per i consumi a forfait per punto di prelievo (vedi lett. b).

²Le tasse di cui alla lettera a) e b) sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi illustrati nel presente articolo.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

a)

Tassa base

¹La tassa base (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di fornitura annua moltiplicata per la quantità di unità di consumo.

²Le unità di consumo sono così definite:

- a) un'unità di consumo per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, bar, ristorante, impresa artigianale, piscina (come definita nell'art. 52), come pure impianti d'irrigazione, nonché edifici ad uso privato. Nel caso di appartamenti la presenza della cucina e dei servizi igienici in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di utenze fatturate. In uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluente ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato;
- b) due unità di consumo per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa, con contatore fino a 25mm;
- c) tre unità di consumo per ogni albergo, garni, pensione e altro esercizio pubblico di affitto camere, con contatore fino a 25mm;
- d) quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- e) cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.

³La tariffa di fornitura annua per unità di consumo può variare da fr. 150.00 a fr. 250.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie dell'Azienda. Per durate inferiori è calcolata pro rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

⁴Alle piscine sottoposte a tassa base vengono applicate le seguenti regole:

- a) il riempimento di piscine di qualsiasi genere è soggetto a notifica all'Azienda. Esso può essere effettuato unicamente previa autorizzazione da parte della medesima;
- b) il mancato utilizzo saltuario per un anno non dà diritto al rimborso della tassa utenza;
- c) la non messa in esercizio per diversi anni deve essere preventivamente comunicata mediante lettera all'Azienda;
- d) particolari brevetti che sfruttano interamente l'acqua piovana, non sfruttando quindi per il funzionamento l'acqua potabile, possono essere esonerati dall'unità di consumo, previo richiesta all'Azienda ed eventuale accettazione.
- e) la mancata notifica dell'uso di piscine è passibile di multa in ottemperanza all'art. 79.

Tabella A: tasse base, calcolata tramite unità di consumo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità (n° unità di consumo)	Minimo (Fr./anno)	Massimo (Fr./anno)
CS	Standard	Unità di consumo	1	150.00	250.00
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	Unità di consumo	1	500.00	1'500.00



Tassa di consumo

La tassa di consumo (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di consumo al m³, moltiplicata per il totale dei m³ consumati, rilevati tramite lettura annuale del contatore. Per promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua e ridurre i consumi, si applica una tariffa progressiva che cresce all'aumentare dei m³ annui utilizzati. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale si applica una riduzione del 50%. Per le abitazioni (di regola site in fuori zona edificabile), che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

Tabella B: tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità (m ³)	Minimo (Fr./m ³)	Massimo (Fr./m ³)
Acqua potabile	All'utenza	0-200	0.50	1.50
		201-400	0.70	2.10
		>400	0.90	2.70
Acqua potabile	A rivenditori	>0	0.60	1.20
Acqua potabile	Uso agricolo	0-200	-50% tassa acqua potabile all'utenza	
		201-400		
		>400		
Acqua greggia	All'utenza	0-200	-25% tassa acqua potabile all'utenza	
		201-400		
		>400		

Tassa per il noleggio del contatore

La tassa annua di noleggio (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue di noleggio fissate dal Municipio tramite Ordinanza municipale e dal diametro del contatore montato. Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda. Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto.

Tabella C: tassa per il noleggio del contatore, definita in base al diametro

Diametro (mm)	Minimo (Fr./anno)	Massimo (Fr./anno)
20	30.00	50.00
25	35.00	55.00
32	40.00	60.00
40	60.00	80.00
50	100.00	120.00
>50	150.00	170.00

b)

Tassa a forfait per punto di prelievo

La tassa a forfait per punto di prelievo annua (IVA inclusa) è definita a seconda dell'utilizzo ed è fissata dal Municipio tramite Ordinanza municipale che ne definisce le relative tariffe forfetarie.

Per i monti ai quali si applica la tariffa FF, e che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

Tabella D: *tassa a forfait per punto di prelievo*

Tariffa	Fornitura a forfait (descrizione)	Calcolo	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
CT	Temporanea impianti da cantiere	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	Pari a 1/5 della tassa di allacciamento (vedi art. 68)	
FT	Temporanea prelievo da idrante	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	100.00	400.00
FS	Standard per impianti a consumo costante	Unità di consumo (p.es. fontane) 3 l/min. al massimo	200.00	800.00
FF	Standard per unità di consumo	Unità di consumo (p.es. zona monti)	100.00	400.00
FFG	Standard per unità di consumo di acqua greggia	Unità di consumo (p.es. zona monti)	-25% FF	

Art. 72 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

²L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni l'Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata. Il presente cpv. si applica anche nel caso di contatori a telelettura qualora vi fosse una mancata presa dei dati.

Art. 73 Incasso ed esecuzione

¹L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

²L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00.

⁵Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento.

⁶Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle fatture comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- l'interruzione dell'erogazione normale;
- la posa di un contatore a pagamento;
- il versamento di una garanzia.



12. CAUZIONI

Art. 74 In generale

¹L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.

²Se richiesta sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

³Devono inoltre versare una cauzione, se richiesta:

- a) gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b) gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
- c) gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d) gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 75 Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 76 Inadempienza

¹L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 77 Restituzione

¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 78 Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 79 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv.2 LOC.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.



Art. 80 Contestazioni e procedure

¹Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro quindici giorni.

²Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.

⁴Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 8 del 17 dicembre 2018.

Per il Consiglio comunale

Alioscia Landis, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Oliver Dani e Ruben Mancini, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 45 giorni, dal 19 dicembre 2018 al 4 febbraio 2019.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Questo regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 229-RE-14970 del 10 aprile 2019.